

REP. N. 158

L'imposta di bollo è
assolta in modalità
virtuale ai sensi
dell'art.
6 del D.M. 17.06.2014

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA CULTURA
MUSEI REALI
CUP F16J20001450007
CIG 9236218037
CONTRATTO D'APPALTO

Nell'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 21 (ventuno) del mese di dicembre presso la sede dei Musei Reali in Torino, piazzetta Reale, 1, avanti a me funz. Giovanna Abbruzzese, ufficiale rogante autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Amministrazione, ai sensi dall'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, di seguito definito "Codice", si sono personalmente costituiti:

DA UNA PARTE:

d.ssa Enrica Pagella, nata a Ivrea (TO) il 22.06.1957 la quale agisce non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Ministero della cultura - Musei Reali C.F. 97792420016 e che risulta legittimata alla stipula del presente atto in virtù dei poteri a lei conferiti ai sensi del Decreto del Direttore Generale Musei del 08.08.2019, registrato alla Corte dei Conti in data 05.09.2019 fg. 1-2982, domiciliata per la carica presso la sede dei Musei Reali, (infra Committente o Stazione Appaltante o Amministrazione)

DA UNA PARTE:

l'operatore economico Leonardo S.r.l. con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), cap. 40033, via della Bastia 13, C.F. e partita I.V.A. n. 02036821201 rappresentato dal dott. Francesco Geminiani nato a Bologna (BO) il 02/05/1967, C.F. GMNFNC67E02A9440, in qualità di Legale Rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede della società medesima (infra Impresa o Appaltatore),

detti comparenti in possesso dei requisiti di legge e della cui identità io Ufficiale Rogante sono personalmente certa mi chiedono di far constare quanto appresso,

Premesso che

- con DM del MIC di concerto con il MIT n.346/2020 è stato assegnato ai Musei Reali di Torino un importo di € 4.039.000.000,00 per il tramite di Ales S.p.A. (già ARCUS) per le opere di “Restauro delle Mura e dei Bastioni barocchi e rifunzionalizzazione dei servizi di accoglienza per il pubblico-Musei Reali di Torino”;
- con Convenzione con ALES rep. MRT n. 19 del 29/11/2021, è stata descritta la modalità di gestione e rendicontazione del finanziamento pari ad euro 4.039.000 per la realizzazione dei progetti indicati al punto precedente;
- la progettazione è stata realizzata dalla Città di Torino Divisione Servizi Tecnici – Coordinamento Area Gestione Tecnica Patrimonio Culturale ed Edifici Comunali per un importo complessivo pari ad euro 1.412.500,00 (euro unmilionequattrocentododicimilacinquecento/00) oltre IVA di cui importo dei lavori soggetti a ribasso pari ad euro 1.382.500,00 e oneri della sicurezza per euro 30.000,00 (categorie OG 2 al 77% e OS2A AL 23%);
- con verbale del 11.02.2022 il RUP, arch. Marina Feroggio, nominata con atto prot.2794 del 02.11.2020, ha validato il progetto;
- con determina a contrarre n. 13 del 23/03/2022 è stato disposto l’avvio della procedura aperta finalizzata ad individuare il soggetto cui affidare i lavori di restauro delle mura e dei bastioni barocchi – fase 2 ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i da aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 co. 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., attribuendo 80 punti all’offerta tecnica e 20 punti all’offerta

economica e rinviando al disciplinare di gara la determinazione dei criteri di valutazione;

- con determina n. 26 del 15/07/2022 è stata nominata la commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del d.lgs.50/2016 smi;
- in data 07/09/2022 la Commissione ha inserito i punteggi tecnici nella piattaforma telematica in uso e ottenuto la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi economici successivamente visionati riscontrando che il primo classificato fosse LEONARDO S.R.L. con un punteggio pari a 90,253/100;
- con determina n. 29 del 27/09/2022 è stata confermata l'aggiudicazione dei lavori a favore dell'Appaltatore, a seguito di procedura aperta sottosoglia comunitaria espletata ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la suddetta spesa trova copertura finanziaria nelle risorse stanziare in Bilancio 2022, parte di investimento voce del Piano dei Conti 2.1.1.010 *"Manutenzione straordinaria e restauri su beni immobili demaniali"*.

CAPO 1

CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a € 1.054.571,00 oltre oneri della sicurezza pari ad € 30.000,00.

2. L'importo contrattuale indicato si intende al netto dell'I.V.A. (nella misura del 10 % o in quella vigente al momento della liquidazione) ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Come previsto all'art.3 del disciplinare di gara, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse accantonate per imprevisti o a disposizione della Stazione appaltante.

La partecipazione alla procedura comporta accettazione della presente clausola.

4. Il contratto è stipulato interamente "a corpo".

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio presso la propria sede legale.

2. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente intestato all'impresa Leonardo S.r.l. ed in essere presso la banca:
- Istituto di Credito: BANCA DI BOLOGNA
- Agenzia: Bologna centro, n. 16
- CODICE IBAN: IT74U0888302401016000031364
- BIC/SWIFT: BDBOIT22XXX
- CODICI DI RISCONTRO: ABI: 08883 CAB: 02401 CIN IBAN: 74 CIN: U
3. I soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono:
- Francesco Geminiani, Presidente del Consiglio di Amministrazione, C.F. GMNFNC67E02A9440;
 - Rossana Gabrielli, Consigliera delegata , C.F. GBRRSN71H44D007F.
4. Eventuali altri conti bancari o postali dovranno essere comunicati alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sui conti, qualora diversi, entro 7 giorni dall'accensione dei conti stessi.
5. Il pagamento avverrà nel termine di sessanta giorni dall'emissione delle fatture, emesse in formato elettronico al codice univoco IPA S8DQ24.

CAPO II

RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni gg. 548 (cinquecentoquarantotto) naturali, successivi e continuativi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Articolo 6. Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le

scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille (diconsi euro 1 ogni mille) dell'importo netto contrattuale.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

Si richiama quanto previsto dal CSA.

Articolo 8. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Si richiama quanto previsto dal CSA.

Articolo 9. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alle condizioni normative vigenti e dettagliate nel CSA.
2. Il pagamento sarà effettuato con stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qual volta che i lavori eseguiti, contabilizzati secondo le previsioni del CSA, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di legge, un importo non inferiore a € 150.000,00 (euro centocinquantamila) iva esclusa.
3. In ogni caso se il pagamento è superiore a € 5.000,00 (cinquemila), esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o

- postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
- b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP;
 - c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
 - d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
 - e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
 - f) l'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 10. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini contrattualmente previsti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori di cui alle vigenti disposizioni.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai

sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, agire per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 11. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Si richiama quanto previsto dal CSA.

CAPO III

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 12. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui alle vigenti disposizioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. L'Appaltatore si impegna a rispettare e far rispettare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pena la risoluzione del presente contratto. Si impegna inoltre ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, approvato con decreto del Ministro del 23 dicembre 2015 che dichiara di ben conoscere ed accettare.

Articolo 13. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Si richiama quanto previsto dal CSA.

Articolo 14. Subappalto.

Si richiama quanto previsto dal CSA e dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 15. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prodotto cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2365720 emessa in data 15/11/2022 rilasciata dalla società Coface, pari a euro 119.042,51 in forza di un ribasso pari al 23,72 % sull'importo a base d'asta.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 16. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016 l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha presentato a tale scopo un'assicurazione, stipulata con polizza numero 1/85427/88/190060214 dalla società UNIPOL SAI sino alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo vigenti.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17. Documenti che fanno parte del contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- a) il Capitolato Speciale d'Appalto (amministrativo e tecnico);
 - b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, compreso il computo metrico;
 - c) i piani di sicurezza previsti di cui al D.lgs. 81/2008;
 - d) il cronoprogramma;
 - e) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 14 e 15;
 - f) l'offerta tecnica redatta ai fini dell'aggiudicazione della procedura dall'appaltatore;
 - g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. I documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione Appaltante.

Art.18 - Divieto di cessione del contratto

1. È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma dell'art. 105 del codice, ne consegue che l'Appaltatore non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.

2. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Art. 19 - Cause di risoluzione e recesso

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione dell'esecuzione circa i tempi assegnati;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di portare a compimento i lavori ordinati in essere alla data in cui è dichiarata la suddetta risoluzione.

La risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore sarà comunicata per iscritto dalla Stazione Appaltante.

Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento, il presente contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata da inviarsi dalla Stazione Appaltante all'appaltatore. In tal caso l'appaltatore nulla potrà pretendere dalla Stazione appaltante a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

Art. 20- Comunicazione e modifiche soggettive del contratto

Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta. Ogni comunicazione s'intende notificata alla Parte con l'arrivo presso l'indirizzo eletto, oppure domicilio dichiarato in premessa oppure mediante PEC.

Le modifiche ammissibili che non alterano la natura generale del contratto sono quelle individuate dal D.lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, punto 2), lettera d), punto 2), che per chiarezza si riportano di seguito: *“all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non*

sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori".

Art.21- Elezione domicilio legale, controversie e foro

Per gli effetti del presente contratto l'Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede indicata in premessa.

Le Parti dichiarano Foro esclusivo e competente quello del Tribunale di Torino.

Per la definizione delle controversie le Parti espressamente rinviano alle procedure dell'accordo bonario previste dal Codice in quanto compatibili, dando atto che la sottoscrizione dell'Accordo bonario fa cessare la materia del contendere ed ha natura transitiva.

È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 22- Riservatezza

1. Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra Parte conosciuto in ragione del servizio/lavoro svolto (ad es. know – how), e tutte le altre informazioni tecniche e/o commerciali, impegnandosi a non divulgare a terzi questi dati ed informazioni se non previo consenso scritto dell'altra Parte.

2. L'Amministrazione informa che il titolare del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Enrica Pagella, nella sua qualità di Direttrice dei Musei Reali – istituto dotato di autonomia speciale, in forza di quanto disposto dal Decreto Ministeriale nr. 147 del 14.03.2019, art. 2 co 2.

3. Il responsabile della protezione dei dati è il dott. Artuso, funzionario presso la Direzione Generale Organizzazione del MIC.

4. I dati sono trattati, dal personale autorizzato, per l'adempimento delle comunicazioni e delle verifiche ex lege della normativa sugli affidamenti pubblici, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e dalle disposizioni sugli adempimenti previsti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
5. I destinatari sono le autorità competenti incaricate delle verifiche sugli operatori economici.
6. I dati verranno conservati per almeno 5 anni ai sensi dell'art. 99 comma 4 del d.lgs.50/2016.
7. L'Appaltatore ha diritto di richiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi nonché di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto le Parti rinviano alle norme del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché alle disposizioni del Regolamento EU nr. 679 del 2016 e del Decreto del MIBACT nr. 147 del 14.03.2019.

Art.23- Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.
2. Ai fini della tassa di registro, ai sensi dell'articolo 2, del D.P.R. n. 131/1986, il presente atto viene registrato a tassa fissa.

Art. 24- Norme di chiusura e firme

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Richiesto, io Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto da me redatto mediante strumenti informatici su 14 (QUATTORDICI) pagine a video, dandone lettura alle

Parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 16 febbraio 1913, nr. 89, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009, attestando che il contenuto negoziale non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

- OPERATORE ECONOMICO: Francesco Geminiani
- AMMINISTRAZIONE: Enrica Pagella
- UFFICIALE ROGANTE: Giovanna Abbruzzese